



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale degli Affari Generali e
del Personale
Via C. Colombo, 44
00147 – ROMA

DFP-0039569-P-17/06/2019

e p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato / IGOP
Via XX settembre, 97
00187 - ROMA

Oggetto: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ipotesi di Accordo integrativo per erogazione FUA 2018.

Si fa riferimento all'Ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini del controllo previsto dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

L'ipotesi di accordo disciplina le modalità di corresponsione della retribuzione legata alla produttività (organizzativa ed individuale) e di quella correlata a particolari posizioni di lavoro. Infine, prevede che con un successivo accordo saranno disciplinate le progressioni economiche.

Con riferimento alla retribuzione di produttività, si prende atto dell'applicazione di un sistema di misurazione e valutazione adottato ai sensi del d.lgs. n. 150/2009 (d.m. n. 8 del 23.1.2019). Tuttavia si ritiene che la valutazione della performance individuale non possa limitarsi alla valutazione dei comportamenti organizzativi, come previsto dall'art. 1, punto 1) dell'ipotesi di accordo. Le relative disposizioni, quindi, possono essere asseverate in via ultimativa considerato che il nuovo sistema di misurazione è stato adottato solo recentemente.

Inoltre, non sembra esservi riscontro del rispetto di quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 77 del CCNL Funzioni Centrali del 12.2.2018, laddove prevede che una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai premi di produttività collettiva e individuale debba essere riservata alla contrattazione di sede (ciò che invece avveniva nel contratto integrativo relativo al fondo 2017: cfr. art. 1, c.1, lett. c). Si richiede, pertanto, il rispetto del dettato del CCNL citato.

Con riferimento, poi, ai turni e alle reperibilità, si rammenta che l'ipotesi di contratto disciplina diverse materie tra cui alcune indennità già regolate dal CCNL agli articoli 19, 20 e 21 (indennità di turnazione, reperibilità, ecc). Al riguardo, si sottolinea l'inderogabilità della disciplina contrattuale di livello nazionale, sulla quale la contrattazione integrativa può



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

intervenire solo nei limiti stabiliti dallo stesso CCNL (art.7, comma 6 lettere h, i, j, l), pena la nullità delle disposizioni definite in sede di integrativa. Il CCNL prevede, invece, che sia oggetto di confronto “l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro” (art. 5, comma 3, lett. a). Le disposizioni dell’ipotesi di accordo in contrasto con quelle del CCNL devono, pertanto, essere stralciate.

Per quanto concerne il sistema indennitario (con particolare riferimento – come asserito anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Stato nel parere che si allega – all’art. 2, punto B.7), si rammenta la necessità di collegare le indennità all’effettiva assunzione di elevati livelli di responsabilità e di un alto grado di autonomia, evidentemente ulteriori e distinti dalle ordinarie attività previste nell’ambito del profilo posseduto, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e 45, comma 3, lett. c) del d.lgs. n.165/2001.del d.lgs. n. 165 del 2001. Sul punto si riporta quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, secondo la quale “...in sede di contrattazione decentrata è consentito prevedere compensi aggiuntivi strettamente collegati ai miglioramenti, qualitativi e/o quantitativi, dei servizi erogati; è consentito remunerare attività rientranti nelle ordinarie competenze solo in presenza di significativi miglioramenti qualitativi e quantitativi oggettivamente riscontrabili e misurabili; è vietato erogare i suddetti compensi in assenza di una adeguata valutazione dell’effettivo raggiungimento dei risultati assegnati o, comunque, per effetto di criteri meramente automatici.” (cfr Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Campania, n. 137 del 27 aprile 2018). Si richiede, quindi, che l’elenco di cui all’art. 2, punto B.7 venga ridefinito in conformità a tale indirizzo giurisprudenziale.

Infine, con riferimento alle progressioni rinviate a successivo accordo, si prende atto che le procedure si intendono da concludersi entro l’anno corrente. Tuttavia, si rammenta che, i contingenti numerici dei passaggi previsti devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 23 d.lgs. 150/2009, il quale prevede che le progressioni economiche devono essere attribuite, sulla base di criteri di premialità e selettività, ad una “quota limitata” di dipendenti, intendendosi con ciò una percentuale non superiore al 50% degli aventi diritto.

Solo entro i limiti di cui sopra e quelli di cui all’allegato parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze reso con nota n. prot. 164972 del 17/06/2019, si ritiene che l’ipotesi di contratto possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

(Dott. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Prot. Nr. *164972*
Rif. Prot. Entrata Nr. 119634
Allegati:
Risposta a Nota del: 17/05/2019, n.33063

Roma, **17 GIU, 2019**

Al Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica -
Ufficio Relazioni Sindacali -
Servizio Contrattazione
Collettiva

All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero
dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare

OGGETTO: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Ipotesi di accordo per l'erogazione delle risorse del fondo risorse decentrate anno 2018 sottoscritto in data 30 aprile 2019.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D.Lgs.165/2001.

Tale ipotesi dispone l'utilizzo delle risorse complessive del fondo risorse decentrate anno 2018 pari ad euro 2.934.307,90.

Al riguardo, in ordine alla costituzione del predetto fondo si rileva che il corretto ammontare dello stesso è pari ad euro 2.911.683,23 e non già 2.934.307,90, di cui euro 2.594.326,74 costituenti le risorse certe e stabili ed euro 317.356,49 quelle variabili.

Ciò stante, l'ipotesi di accordo - nonché le relazioni tecnica ed illustrativa - in sede di sottoscrizione definitiva, dovrà essere modificata con l'indicazione dell'ammontare del fondo nell'importo indicato, pari ad euro 2.911.683,23.

Conseguentemente, va ridotto di pari importo l'ammontare delle risorse utilizzate per remunerare gli istituti ivi previsti.

Inoltre, con riferimento alle particolari posizioni di lavoro di cui all'articolo 2, per alcune di esse, come ad esempio quella della lettera B.7, si rappresenta l'inconfigurabilità di indennità per

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0039548 A-4.17.1.14
del 17/06/2019



23881447

l'esercizio di attività facenti parti di una normale attività di servizio il cui compenso non appare in linea con la disciplina legislativa in materia di premialità e corrispettività tra compensi erogati e prestazioni rese e assoggettate a valutazione.

Sulla questione si fa rinvio alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Fermi restando i rilievi suesposti, considerato che l'ipotesi di accordo è coerente con i vincoli dettati dalla normativa vigente nonché dai contratti collettivi nazionali e, considerato, altresì, il parere dell'Ufficio centrale del bilancio, per quanto di competenza, si ritiene che nulla osti al suo ulteriore a condizione che, in sede di sottoscrizione definitiva, venga modificata nei termini sopra detti.

Ragioniere Generale dello Stato

